

## CONVENZIONE


**Per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio per la gestione delle linee di attività degli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 del Programma Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (FESR) 2007-2013, CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006**

tra

*L'Ufficio I* del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Ministero dello Sviluppo Economico (C.F. 80415740580), rappresentato dal dott. Silvio D'Amico, Dirigente del predetto Ufficio I, nella qualità di Autorità di Gestione (nel prosieguo: "Ufficio I" o anche "AdG") del Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo: "PON") "Governance e Assistenza Tecnica" (FESR) 2007-2013, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Via Sicilia, 162 - Roma

e

*l'Ufficio per la Formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni* del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel prosieguo: "DFP-UFPPA") (C.F. 80243510585), rappresentato dalla dott.ssa Paola Paduano, Direttore Generale del predetto Ufficio per la Formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, presso questo domiciliata, in Largo del Teatro Valle, 6 – Roma.



## VISTO

- a) il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- b) il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- c) il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- d) in particolare, l'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che stabilisce che *“lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità”*;
- e) il Quadro Strategico Nazionale (nel prosieguo: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013 elaborato dallo Stato italiano in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- f) la “Priorità 10” del QSN avente ad oggetto *“Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci”*;
- g) il PON *“Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 2007 – 2013”* - CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003, approvato con decisione della Commissione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007,

la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 è individuata nell'Ufficio I del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari (nel prosieguo: "SPFSC") - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (nel prosieguo: "DPS") - Ministero dello Sviluppo Economico, che individua nel DFP-UFPPA l'Organismo Intermedio nonché il Beneficiario per le linee di attività ricomprese negli Obiettivi Operativi II.4 e II.5;

- h) il D.M. 5 novembre 2004 concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i) il D.P.C.M. 15 giugno 2006 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) la "Priorità 10" del QSN affida alla Pubblica Amministrazione un ruolo centrale nello sviluppo della politica regionale, attribuendo alla stessa l'obiettivo di innalzare il livello dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, nell'ambito di un mercato di servizi e di capitali che deve tendere alla massima concorrenza ed efficienza;
- b) la stessa "Priorità 10" individua nella modernizzazione e nello sviluppo delle capacità e delle competenze specialistiche interne alla Pubblica Amministrazione un obiettivo prioritario della politica regionale unitaria di coesione in tutte le aree del Paese;
- c) la strategia individuata dallo Stato italiano nella citata "Priorità 10" del QSN prevede:



- *azioni di Assistenza tecnica, ovvero di accompagnamento e di supporto tecnico all'attuazione dei programmi della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza complessiva dell'azione amministrativa e destinate a risolvere esigenze specifiche, territoriali e/o settoriali. Tali azioni rientrano principalmente nella missione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;*
  - *azioni per il miglioramento strutturale delle capacità (azioni di sistema in quanto destinate a più Amministrazioni e al partenariato economico e sociale) e per la condivisione di metodi, approcci standard e strumenti anche finalizzati alla promozione del mainstreaming della non discriminazione. Tali azioni rientrano principalmente nella missione del Fondo Sociale Europeo;*
- d) il PON prevede nell'Asse II azioni di rafforzamento delle Amministrazioni centrali, impegnate a supportare, attraverso un progetto di assistenza tecnica trasversale, le Amministrazioni regionali dell'Obiettivo Convergenza, assicurando il perseguimento dell'obiettivo di innalzamento della qualità dei servizi resi, il quale presuppone un'azione di razionalizzazione e di rafforzamento interni, volta a garantire l'esercizio diretto delle funzioni c.d. "core", anche attraverso un processo interno di crescita delle competenze, attualmente affidate a terzi;
- e) l'Obiettivo Operativo II.4 del PON, prevede che le attività di supporto tecnico, siano organizzate in Progetti Operativi e devono essere esplicitate all'interno di un Piano di organizzazione e rafforzamento delle capacità e i Progetti operativi di Assistenza Tecnica devono essere predisposti d'intesa con le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali dell'Obiettivo Convergenza;

G  
R

- f) le Amministrazioni centrali devono sottoporre direttamente all'Organismo Intermedio, oltre che all'AdG del PON, i suddetti Piani di rafforzamento e i Progetti operativi di assistenza tecnica, perseguendo le seguenti finalità: a) precostituzione di condizioni immediate di operatività dell'Amministrazione centrale responsabile e beneficiaria degli interventi; b) riorganizzazione e adeguamento delle competenze, nel medio periodo, delle strutture dell'Amministrazione impegnate nelle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del QSN; c) adeguamento delle competenze e conseguimento di livelli adeguati di efficacia nell'azione di indirizzo, accompagnamento e supporto che le Amministrazioni centrali intendono svolgere in favore delle Regioni nel quadro della cooperazione tecnica istituzionale per l'attuazione del QSN;
- g) in attuazione di quanto previsto nel citato D.P.C.M. 15 giugno 2006 di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il DFP-UFPPA è chiamato a svolgere istituzionalmente una funzione di impulso e di sostegno in favore delle amministrazioni pubbliche, monitorando la qualità dei servizi dalle stesse erogati, attraverso il perseguimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi: ampio coinvolgimento delle amministrazioni in azioni di miglioramento della qualità, a livello sia centrale che locale, con particolare riguardo alle aree geografiche dov'è maggiormente presente il problema di uno scarso grado di soddisfazione e fiducia dei cittadini verso le amministrazioni pubbliche; incremento della visibilità presso l'opinione pubblica delle iniziative previste e dei risultati raggiunti dalle amministrazioni; coinvolgimento, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, dei principali attori istituzionali, delle parti

economiche e sociali e, in generale, dei portatori di interesse nella definizione e nella attuazione della politica della qualità dei servizi;

- h) l'Intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche dal titolo "*Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche*" sottoscritta il 6 aprile 2007 tra il Governo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dai Presidenti di ANCI, UPI, UNCEM e Organizzazioni sindacali rende funzionale la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione - a livello centrale e locale - e delle funzioni pubbliche, all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese, prefigurando un processo - normativo ed operativo - essenzialmente proteso all'innalzamento della qualità dei servizi;
- i) la direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione "*Per una pubblica amministrazione di qualità*", del 19 dicembre 2006, promuove una sistematica azione indirizzata a rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di produrre servizi e politiche di qualità attraverso il miglioramento della performance delle amministrazioni e il rafforzamento della capacità di coinvolgere i destinatari dei servizi e delle politiche - cittadini, imprese e organismi rappresentativi di interessi - nella progettazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche.

Tutto ciò premesso, le **Parti** convengono che

S

MP

## **Art. 1**

### **Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Ufficio I, nella richiamata qualità di Autorità di Gestione del PON "Governance e Assistenza Tecnica" (FESR) 2007 – 2013, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e il DFP-UFPPA, designato quale Organismo Intermedio per la gestione degli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 e delle linee di attività in essi ricomprese, del PON "Governance e Assistenza Tecnica" (FESR) 2007-2013 - CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003.
2. Il DFP-UFPPA, quale Organismo Intermedio, designato ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 assume direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 60 del predetto Regolamento, la responsabilità propria dell'AdG per le linee di attività ricomprese negli Obiettivi Operativi II.4 e II.5, secondo quanto previsto nei documenti citati nelle premesse, con le procedure e la normativa di attuazione, di qualsiasi rango, applicabile *ratione temporis* al DPS, con riferimento al QSN ed al PON, nonché con il principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 60 citato.

## **Art. 3**

### **Obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni dell'AdG**

B  
N

1. Nell'esercizio delle funzioni dell'AdG, ai sensi del precedente art. 2, nell'ambito degli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 e delle linee di attività in essi ricomprese, il DFP-UFPPA ha l'obbligo di:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, un adeguato raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- b) garantire che i Progetti operativi di assistenza tecnica destinati a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell'obiettivo globale del PON medesimo e degli obiettivi specifici dell'Asse II;
- c) garantire che gli interventi di assistenza tecnica previsti nei Progetti operativi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione. Al riguardo, per i progetti selezionati prima dell'approvazione dei criteri di selezione, il DFP-UFPPA ne assume la piena responsabilità, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ai sensi del paragrafo 5.3.1 del PON;
- d) verificare, se del caso, anche attraverso controlli di primo livello in loco presso i beneficiari delle operazioni, che i servizi e i prodotti, oggetto del cofinanziamento del PON, siano forniti e che le spese certificate all'Autorità di Certificazione del PON siano state effettivamente sostenute;
- e) predisporre, secondo le scadenze previste nel capitolo di attuazione del PON, la certificazione delle spese sostenute dallo stesso DFP-UFPPA (in qualità di beneficiario), e dai beneficiari dei Progetti operativi di assistenza tecnica, ed

G M

inviare, almeno 20 giorni prima della scadenza, la suddetta certificazione all'Autorità di Certificazione del PON;

- f) fornire all'Autorità di Certificazione del PON tutte le informazioni relative alle procedure ed alle verifiche eseguite in relazione alle spese oggetto delle certificazioni, sia effettuate direttamente che da altri beneficiari;
- g) garantire l'esistenza, anche presso gli altri beneficiari, di un sistema gestionale interno informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- h) assicurare, anche presso gli altri beneficiari una raccolta adeguata delle informazioni relative alle linee di attività attribuite, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli *audit* e alla valutazione delle attività;
- i) tenere, e garantire che anche gli altri beneficiari ed organismi coinvolti nell'attuazione dei Progetti operativi di assistenza tecnica tengano, un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai Progetti e ai Piani stessi;
- j) stabilire procedure adeguate per far sì che tutti i documenti relativi alle spese sostenute e agli *audit* effettuati, necessari per garantire il rispetto della pista di controllo del PON, siano correttamente conservati anche dagli altri beneficiari ed organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi (secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006);
- k) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico inseriti dallo stesso DFP-UFPPA, dai beneficiari e dagli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi,

nel sistema *Monitweb* secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari per le tipologie di progetto di assistenza tecnica;

- l) garantire l'invio dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori di risultato all'Ufficio I;
- m) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata l'AdG e l'Autorità di Audit, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto della presente Convenzione;
- n) garantire l'invio, anche da parte degli altri beneficiari, dei dati e delle informazioni necessarie alla valutazione del PON, così come previsto nel Titolo IV, Capo I del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- o) garantire, anche attraverso la predisposizione di relazioni almeno semestrali, sullo stato di avanzamento dei Progetti, che l'Ufficio I riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività per elaborare il Rapporto annuale di esecuzione ed il Rapporto finale di esecuzione del PON, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- p) garantire, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- q) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

2. Il DFP-UFPPA dovrà utilizzare le risorse finanziarie assegnate e riportate in allegato 1, disponendo, così come previsto dal punto 5.2.2 del PON, i pagamenti sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Nel corso dell'attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, l'accreditamento delle risorse al DFP-UFPPA avverrà nel rispetto delle previsioni e del cronogramma contenuti nel sistema di gestione e controllo del PON e all'acquisita disponibilità sia delle risorse comunitarie che delle risorse di cofinanziamento nazionale da parte dell'Autorità di Certificazione.
3. Per le attività di controllo dell'Autorità di Audit e per quelle relative al rilascio della dichiarazione di chiusura del PON di cui all'art. 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il DFP-UFPPA dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di Audit (UVER - Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione).
4. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in relazione agli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 e alle linee di attività in essi ricomprese, il DFP-UFPPA dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 4**

##### **Risoluzione di controversie**

In caso di controversia tra l'AdG ed il DFP-UFPPA in merito alla interpretazione e/o esecuzione e/o revoca della presente convenzione, ciascuna delle parti interessate dovrà darne informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri esponendo le circostanze,

S  
AP

l'oggetto ed i motivi del conflitto, affinché possa essere assunta una decisione di risoluzione del contenzioso ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400 come modificata dall'art. 12, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarasse la propria estraneità alla risoluzione della controversia ovvero non desse alcun riscontro nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, si applicheranno l'art. 15 e l'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

#### **Art. 5**


#### **Vincoli per le parti**

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2007 – 2013.

Roma, **01 OTT. 2007**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Politiche  
di Sviluppo e di Coesione  
Ufficio I - Servizio per le Politiche  
dei Fondi Strutturali Comunitari

dott. Silvio D'Amico



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica  
Ufficio per la Formazione del Personale  
delle Pubbliche Amministrazioni

dott.ssa Paola Paduano



All. 1

<b>Risorse finanziarie</b>			
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Contributo comunitario (FESR)</b>	<b>Controparte nazionale</b>	<b>Finanziamento Totale</b>
II.4	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	€ 160.000.000,00
II.5	€ 2.250.000,00	€ 2.250.000,00	€ 4.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.250.000,00</b>	<b>€ 82.250.000,00</b>	<b>€ 164.500.000,00</b>

24